

A. C. 2790-BIS
EMENDAMENTO

ARTICOLO 207

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 207-bis

(Fondo da ripartire per le imprese del settore dei matrimoni e degli eventi privati - Contributo a fondo perduto)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico e' istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i codici ATECO di cui all'Allegato 2 a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 209, le parole: "800 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "300 milioni".

Conseguentemente, dopo l'Allegato 1 (articolo 1, comma 1), aggiungere il seguente:

Allegato 2

(Articolo 207-bis)

01.19.10	Coltivazione fiori in piena area
01.19.20	Coltivazione di fiori in colture protette
10.71.20	Produzione pasticceria fresca
14.13.10	Confezione di serie di abbigliamento
14.13.20	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
20.51.02	Fabbricazione di articoli esplosivi
32.99.90	Fabbricazione di altri articoli
46.16.01	Rappresentanti vestiario e accessori
46.22	Commercio ingrosso fiori e piante
46.90.00	Commercio all'ingrosso non specializzato
47.24.20	Commercio al dettaglio di dolci e confetteria
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti

**A. C. 2790-BIS
EMENDAMENTO**

47.76.10	Commercio dettaglio di fiori e piante
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.34	Commercio articoli regalo e fumatori
47.78.35	Commercio dettaglio di bomboniere
56.21.00	Fornitura pasti preparati/catering
68.20.01	Locazione immobiliare beni propri o leasing
74.20.19	Altre attività di riprese fotografiche
74.20.20	Laboratori fotografici
74.90.99	Altre attività professionali
77.11.00	Noleggio autovetture
77.29.10	Noleggio biancheria tavola, letto etc
77.29.90	Noleggio altri beni per uso personale e domestico
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
90.01.01	Cantanti
90.01.09	Gruppi musicali
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie
96.09.09	Altre attività di servizi alla persona

ILLUSTRAZIONE: l'articolo aggiuntivo destinata un fondo di 500 milioni al sostegno delle imprese del settore matrimoni ed eventi privati tramite erogazione di contributi a fondo perduto alle aziende individuate tramite i codici ATECO allegati.

**A. C. 2790-BIS
EMENDAMENTO**

ARTICOLO 207

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 207-bis

*(Fondo da ripartire per le imprese del settore dei matrimoni e degli eventi privati - Contributo a fondo
perduto)*

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico e' istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate le imprese destinatarie del contributo.

Conseguentemente, all'articolo 209, le parole: "800 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "300 milioni".

ILLUSTRAZIONE: l'articolo aggiuntivo destinata un fondo di 500 milioni al sostegno delle imprese del settore matrimoni ed eventi privati tramite erogazione di contributi a fondo perduto. L'individuazione delle aziende beneficiarie è rimandata ad un decreto ministeriale da adottare sentite le associazioni del settore.

**A. C. 2790-BIS
EMENDAMENTO**

ARTICOLO 41

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 41-bis
(Sospensione mutui e finanziamenti per immobili di interesse storico culturale)

1. I titolari di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale che abbiano quale finalità l'acquisto o il restauro di immobili dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o che abbiano tali immobili quali oggetto dell'ipoteca, possono aderire alla sospensione di cui all'articolo 56, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, così come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

RELAZIONE: l'emendamento include i mutui che abbiano ad oggetto l'acquisto o il restauro di immobili di interesse storico artistico (o su cui tali immobili sia posta l'ipoteca) tra quelli che si possono sospendere fino al 31 dicembre (30 giugno secondo la proroga della legge di bilancio).

A. C. 2790-BIS
EMENDAMENTO

ARTICOLO 7

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis
(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, al servizio di wedding planner, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge».

RELAZIONE: l'emendamento prevede la detraibilità fino a 6.250 euro delle spese connesse alla celebrazione di matrimoni.

A. C. 2790-BIS
EMENDAMENTO

ARTICOLO 8

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 8-bis
(Detrazione delle spese connesse a battesimi e prime comunioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del battesimo e della prima comunione, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 12.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, agli addobbi floreali, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge ».

RELAZIONE: l'emendamento prevede la detraibilità fino a 3.000 euro delle spese connesse alla celebrazione di battesimi e comunioni.

A. C. 2790-BIS
EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis
(Deducibilità spese per eventi aziendali)

1. A decorrere dal 1° ottobre 2020, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere dalla b) alla d), del decreto ministeriale 19 novembre 2008, sono deducibili nella misura del 140 per cento.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge».

RELAZIONE: l'emendamento rende deducibili al 140% le spese sostenute per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati, dalle aziende.